La ricorrente espone di aver preso parte alla gara indetta con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale (5 serie speciale – contratti pubblici) del 20 aprile 2020, n. 45 dal Distretto socio sanitario RM 6.3, per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare distrettuale nel Comune di Marino e di Ciampino dal 1° luglio 2020, o comunque dalla data di avvio, fino al il 31 dicembre 2020, per l'importo di Euro 1.609.465,00 (procedura aperta svolta dal Comune di Marino in qualità di capofila, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa).

All'esito delle operazioni di gara (cui prendevano parte altre 14 imprese), risultava aggiudicataria l'offerta della Cooperativa Alteya con punti 90,098, seguita dall'odierna ricorrente con punti 90,00.

La S.A. sottoponeva l'offerta prima classificata a verifica di anomalia (7 agosto 2020) che veniva superata con esito favorevole e con relativa conferma dell'aggiudicazione (Determina del 14 agosto 2020, n. 715, pubblicata il 24 agosto 2020).

La odierna ricorrente formulava istanza di accesso (23 agosto 2020) ai documenti che otteneva il 21 settembre 2020.

Veniva stipulato il contratto di affidamento in data 7 ottobre 2020.

Dall'esame dei giustificativi la concorrente rilevava la sussistenza di ragioni di censura, che deduce con l'odierno ricorso, notificato il 20 ottobre 2020 e depositato in pari data: violazione e falsa applicazione della *lex specialis* della gara; violazione e falsa applicazione dell'art. 59 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere in relazione a diversi profili sintomatici.

Secondo parte ricorrente, dalla relazione prodotta ai fini della giustificazione dell'anomalia, emergerebbe che la controinteressata avrebbe formulato la propria offerta economica ponendo a carico dell'amministrazione i costi relativi a due unità di «addetto al trasporto», calcolati per un numero complessivo di 4.900 ore (2500 ore per un addetto e 2400 ore per l'altro addetto), con indicazione di un costo complessivo di Euro 108.486,00 (Euro 58.261,00 per un addetto ed Euro 50.225,00 per l'altro addetto).

Con riferimento ai «rimborsi chilometrici», è stata indicata la somma stabilita dalla stazione appaltante, e, cioè, la somma complessiva di Euro 60.750,00.

Si tratterebbe di dati in contrasto con le prescrizioni della lex specialis della gara, e, in particolare, con le prescrizioni di cui all'art. 6 del capitolato, ove sono indicati i contenuti essenziali del servizio in termini di massimali orari (meglio elencati in atti) come dettagliati nella relazione tecnico-illustrativa al progetto riguardante il servizio distrettuale di assistenza domiciliare nel Distretto socio sanitario RM 6.3. In tali documenti risulterebbe ben evidenziato l'attività relativa al come servizio di trasporto remunerazione in ragione del chilometraggio (complessivamente determinato in km 135000), con un costo complessivamente determinato in Euro 60750,00. Mentre le attività relative a tutti gli altri servizi trovano remunerazione in ragione delle ore.

A tale dato, rilevabile solo dall'esame della giustificazione (non dall'offerta), si aggiungerebbe che l'offerta economica implicherebbe un monte ore inferiore a quello descritto dalla procedura, con conseguente aumento dei costi orari che erano originariamente previsti.

Da tanto deriverebbe l'obbligo di esclusione della concorrente (3.3), il superamento dell'importo posto a base di gara (3.4), e (3.5) l'illegittimità della

decisione del RUP sulla rilevata anomalia (per difetto assoluto di motivazione, essendosi richiamata tale decisione al mero richiamo adesivo della relazione giustificativa).

Viene inoltre censurata (4) la violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità (art. 97, comma secondo, Cost.); violazione e falsa applicazione dell'art. 77, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere.

Sussisterebbe una situazione di incompatibilità sostanziale di concentrazione di funzioni, di attribuzioni e di poteri che, con riferimento specifico alla procedura di gara oggetto del presente giudizio, in quanto tutti gli atti del procedimento di gara sono adottati alla stessa persona nelle diverse qualifiche tecniche rivestite e funzioni esercitata (responsabile area tecnica del Comune, RUP, componente della commissione); in tale contesto, il medesimo organo risulta aver adottato la determina a contrarre, approvato bando e capitolato, disposta nelle more la proroga del servizio in capo alla odierna controinteressata (gestore uscente), nominato la commissione, partecipato alle operazioni di gara, valutato ed approvato le giustificazioni, disposto l'aggiudicazione.

Parte ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, con dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more stipulato (7 ottobre 2020), con subentro della odierna ricorrente; in via subordinata, con riferimento al motivo sub 4, chiede l'annullamento della gara con ripetizione del procedimento; chiede, in ogni caso, il risarcimento del danno come indicato da Consiglio di Stato III, 5 marzo 2020, n. 1607, con riferimento alla percentuale di utile determinato in relazione al ribasso offerto dall'impresa in sede di gara (così per un totale di risarcimento pari ad euro 48.283,95), oltre al danno curriculare e da perdita di chance da liquidarsi nell'importo equitativo

di euro 20.000,00 o nella misura minore o maggiore di giustizia; nel caso di annullamento della gara per accoglimento del quarto motivo, quantifica il danno curriculare e da chance in euro 15.000,00 o maggiore o minore importo di giustizia; il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.

Si è costituita la controinteressata che spiega ricorso incidentale, chiedendo l'annullamento degli atti di gara nella parte in cui non ha escluso la ricorrente, la offerta della quale sarebbe parimenti viziata, sulla base della stessa tesi di ricorso, in quanto gli oneri della manodopera non avrebbero potuto essere indicati in aumento rispetto a quelli previsti in capitolato.

Il Comune di Marino, costituitosi, resiste al ricorso del quale chiede il rigetto, svolgendo argomenti similari a quelli della controinteressata nonchè eccependo la tardività della 4 censura di ricorso, essendo gli atti di nomina della commissione e del RUP pubblicati e comunque noti indipendentemente dall'esercizio dell'accesso.